

## **DELIBERA N. 657/11/CONS**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO 32/ML AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MICRI COMMUNICATION SRL (GESTORE DEI SITI INTERNET WWW.TUTTOJUVE.TV E WWW.TUTTONAPOLI.TV) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMI 2 E 6, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante *“Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l'art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante *“Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 3, commi 2 e 6;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 13 maggio 2011, n. 05/11/DIC/UDIS – PROC. 32/ML, trasmesso per notifica in data 20 maggio 2011, con il quale - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A - è stata contestata alla società Micri Communication srl, gestore dei siti internet [www.tuttojuve.tv](http://www.tuttojuve.tv) e [www.tuttonapoli.tv](http://www.tuttonapoli.tv), la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, commi 2 e 6, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS. In particolare, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con nota pervenuta in data 1° marzo 2011 (prot. n. 9617), unitamente ad un supporto in formato DVD, segnalava che la società Micri Communication srl aveva diffuso, sul proprio sito internet “[www.tuttojuve.tv](http://www.tuttojuve.tv)” immagini salienti e correlate relative all'incontro Palermo - Juventus disputatosi in data 2 febbraio 2011 a partire dalle ore 20,45 e sul sito “[www.tuttonapoli.tv](http://www.tuttonapoli.tv)” altrettante immagini salienti e correlate relative agli incontri Chievo - Napoli disputatosi il 2 febbraio 2011 a partire dalle ore 20,45 e Napoli - Cesena disputatosi il 6 febbraio 2011 a partire dalle ore 15,00 senza avere acquisito i diritti relativi alle stesse, e rappresentando altresì che tali immagini risultavano disponibili sui citati siti internet alla data del 7 febbraio 2011, in presunta violazione del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS. Prendendo visione delle allegate registrazioni si rilevava dal datario in sovrimpressione che i video in questione, marcati con il logo della Lega Calcio, alla data del 7 febbraio 2011 erano disponibili sui siti internet “[www.tuttojuve.tv](http://www.tuttojuve.tv)” e “[www.tuttonapoli.tv](http://www.tuttonapoli.tv)” ed, in particolare, che il sito “[www.tuttojuve.tv](http://www.tuttojuve.tv)” conteneva circa 3 minuti e 24 secondi di immagini salienti e correlate relative all'incontro Palermo-Juventus, disputatosi in data 2 febbraio 2011 a partire dalle dalle ore 20,45, ed il sito “[www.tuttonapoli.tv](http://www.tuttonapoli.tv)” conteneva circa 3 minuti e 5 secondi di immagini salienti e correlate relative all'incontro Chievo-Napoli, disputatosi in data 2 febbraio 2011 a partire dalle ore 20,45, e circa 2 minuti e 29 secondi di immagini salienti e correlate relative all'incontro Napoli-Cesena disputatosi in data 6 febbraio 2011 a partire dalle ore 15,00;

SENTITA in audizione la società Micri Communication srl in data 22 giugno 2011 e viste le memorie difensive pervenute in data 22 settembre 2011 (prot. n. 48680) con le quali, nel premettere che Micri Communication s.r.l. per effetto di un rapporto di collaborazione con Interactive Group srl – società editrice di vari canali televisivi tra cui Sportitalia – si occupa di organizzare la programmazione della comunicazione sportiva sul sito internet [www.sportitalia.com](http://www.sportitalia.com) e quindi di diffondere le immagini delle trasmissioni di Sportitalia anche in *streaming* sul web, è stata eccepita l'infondatezza della contestazione n. 05/11/DIC/UDIS per le seguenti ragioni :

- in primo luogo, la Società rappresenta che il giorno della presunta violazione la stessa stava effettuando delle prove tecniche in vista della successiva attivazione dei

siti in questione nel mese di giugno 2011 e della futura acquisizione (come Micri Communication srl) di diritti di trasmissione via web senza alcun intento di abusare delle immagini per fini propri o commerciali, ma solo per verificare la nitidezza del segnale e valutarne la futura acquisizione anche in proprio. D'altra parte, si sostiene, che si trattasse semplicemente di prove tecniche di trasmissione e non di uno sfruttamento delle immagini è confermato dal fatto che la violazione presunta avveniva in data 7 febbraio 2011 mentre le immagini si riferivano a gare disputate in data 2 febbraio 2011, vale a dire a ben 5 giorni di distanza dall'evento sportivo, quando ormai l'interesse del pubblico alla relativa visione è ragionevolmente da supporre inesistente. Ad ogni buon fine, a seguito della diffida di Lega Nazionale Professionisti Serie A la Micri Communication srl interrompeva, comunque, le prove di trasmissione, che peraltro avvenivano solo in data 7 febbraio 2011, con immagini con partite di calcio fornite dalla Interactive Group srl. Il progetto legato alle web tv su piattaforma [www.streamit.it](http://www.streamit.it) (<http://twww.tv/>) veniva presentato ufficialmente il 15 giugno 2011, come risulta dagli articoli di giornali e dal comunicato dell'Ansa allegati alla memoria;

- in secondo luogo, la Società rileva di aver acquisito quel materiale visivo in assoluta buona fede contrattuale poiché fornito da chi era effettivamente legittimato a disporre, ovvero Interactive Group srl, così adempiendo all'obbligazione contrattuale assunta con scrittura privata con Interactive Group per diffondere immagini via web;
- in terzo luogo, sottolinea la Società che la normativa che si reputa esser stata violata sia destinata esclusivamente alla televisione e non al web poiché l'art. 5, comma 3, del D.Lgs 9/2008 specifica che *"E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive e alle emittenti televisive nazionali e locali la trasmissioni di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità dei telegiornali....."*: la Micri Communication srl, trasmettendo via web non può aver violato una norma precettiva destinata esclusivamente alla televisione.

La Micri Communication chiede quindi, l'archiviazione del procedimento. Se non archiviato la Società chiede che eventualmente venga applicata la sanzione nel minimo edittale sottolineando che, benché gli episodi contestati siano riferiti a due partite di calcio, la violazione è stata unica in quanto la Micri Communication srl tramite un unico segnale proveniente da Interactive Group spa, appoggiandosi alla piattaforma comune internet Streamit, ha mandato in onda una di seguito all'altra le immagini delle due partite e di voler altresì applicare la sanzione pecuniaria ridotta ad un decimo del minimo edittale ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.Lgs 177/2005;

PRESO ATTO della proroga del termine di conclusione del procedimento decisa dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 12 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori relativi, in particolare, al periodo di tempo di messa a disposizione delle suddette immagini salienti e correlate, al dato di fruizione e di visione delle stesse immagini ed all'ammontare dei ricavi conseguiti da ciascuno dei suddetti

siti “www.tuttojuve.tv” e “www.tuttonapoli.tv” nel periodo gennaio/giugno 2011, giusta nota del 14 ottobre 2011 (prot. n. 55665);

VISTA l’ulteriore memoria difensiva, pervenuta all’Autorità il 4 novembre 2011 (prot. n. 60768) nella quale:

relativamente al periodo di tempo di messa a disposizione delle immagini, la Società sostiene che le immagini in questione, costituendo una semplice prova di trasmissione, sono rimaste “on line” nella sola giornata del 7 febbraio 2011;

circa poi il dato di fruizione e di visione delle immagini, la Società rappresenta che risulta impossibile riferire il numero di contatti che i siti www.tuttojuve.tv e www.tuttonapoli.tv hanno avuto nel mese di febbraio poiché si trattava di siti non ancora *on line* in quanto in fase di impostazione. La riprova e la conferma di quanto sostenuto è data dalla circostanza che la presentazione della web tv è avvenuta solo a seguito del lancio ufficiale il 15 giugno 2011;

per ciò che concerne, infine, l’ammontare dei ricavi conseguiti dai siti oggetto di contestazione “www.tuttojuve.tv” e “www.tuttonapoli.tv” nel periodo gennaio/giugno 2011 la Società precisa che nessuna fattura è stata emessa dalla società Micri Communication srl relativamente agli stessi prima della presentazione ufficiale il 15 giugno 2011. In altri termini, il giro d'affari prodotto dalla società Micri Communication srl, relativamente ai siti “www.tuttojuve.tv” e “www.tuttonapoli.tv” è stato pari a zero con riferimento non solo al mese di febbraio 2011 ma all'intero primo semestre dell'anno 2011;

RITENUTO di non poter accogliere l’eccezione che le norme dettate in materia di diritti audiovisivi sportivi siano destinate esclusivamente all’emittenza radiotelevisiva e non al web, poiché il regolamento adottato con delibera n. 405/09/CONS in attuazione del decreto legislativo n. 9/2008 disciplina espressamente i limiti all’esercizio del diritto di cronaca via internet;

PRESO ATTO che la trasmissione delle immagini oggetto della contestazione non ha prodotto nel periodo in questione alcun ricavo per la Micri Communication srl come si evince dalla documentazione contabile prodotta dalla Società e che appena è stata segnalata la fattispecie la medesima ha subito provveduto ad interrompere la summenzionata trasmissione di immagini a dimostrazione di un immediato ravvedimento, sicché, per l’esiguità del periodo di tempo in cui il video è rimasto *on line* prima di essere rimosso, la visione delle immagini in questione, essendo avvenuta solo nella giornata del 7 febbraio 2011, è stata limitata ad un assai ridotto numero di persone, da cui si ricava l’insussistenza di effetti pregiudizievoli nei confronti dei soggetti detentori dei diritti;

RITENUTO che dalle argomentazioni fornite dalla società Micri Communication srl comunque sia possibile evincere la buona fede nel comportamento assunto, essendosi trattato di una messa in onda al solo scopo di effettuare prove tecniche, senza alcuna finalità commerciale, come dimostrato dalla pubblicazione di articoli su alcuni organi di stampa e da un comunicato dell’Ansa relativi all’iniziativa stessa, oltre che in ragione delle modalità di acquisizione delle stesse immagini pervenute, in base ad un rapporto di collaborazione con un soggetto che le deteneva

legittimamente, e che sia pertanto possibile concludere che non vi siano gli estremi della violazione del decreto legislativo n. 9/2008 e del Regolamento di cui alla delibera n. 405/09/CONS;

CONSIDERATO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, commi 2 e 6, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO tuttavia opportuno di richiamare la Micri Communication s.r.l. ad un puntuale e rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento 32/ML avviato nei confronti della società Micri Communication srl - con sede legale in Via Nazionale, 289 - 83013 – Mercogliano (AV) - gestore dei siti internet [www.tuttojuve.tv](http://www.tuttojuve.tv) e [www.tuttonapoli.tv](http://www.tuttonapoli.tv), per la presunta violazione del combinato disposto dell'art.5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dell'art. 3, commi 2 e 6, del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di richiamare la Micri Communication s.r.l. ad un puntuale e rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

Roma, li 30 novembre 2011

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola